



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Multa: se fingi che guidava un altro è reato

Autore: Lorenzo Mari | 17/03/2017

*Se il proprietario del mezzo mente e afferma che non era lui a guidare, incolpando un' altra persona, fa falso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.*

Se ti hanno fatto una **multa** e affermi falsamente che stava guidando un altro commetti reato di **falso ideologico in atto pubblico**. La Corte di Cassazione è intervenuta con una sentenza pubblicata lo scorso 16 marzo[1].

### Che cos'è il falso ideologico?

A norma del codice penale [2] «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.». La norma è tesa a punire le condotte che compromettono la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici, anche se commesso da privato cittadino.

# Il caso di specie

Nel caso di specie la guidatrice e proprietaria dell'auto, fermata perché alla **guida** con il **telefono** in mano, aveva precedenti penali; per evitare la decurtazione dei punti sulla patente e la sospensione della stessa, dovuto al suo comportamento sfrontato e pericoloso, aveva affermato che non era lei alla guida.

L'agente che aveva accertato l'infrazione era stato però particolarmente scrupoloso nel redigere il verbale indicando il sesso della conducente.

## La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha confermato la configurabilità del reato di **falso ideologico** in atto pubblico commesso da privati. Il reato c'è quando «la dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati». La dichiarazione delle generalità di chi guida al momento dell'infrazione, infatti, «produce l'effetto di individuare il soggetto destinatario della **sanzione amministrativa** concludendo correttamente il relativo procedimento».

### Note

[1] Cass. n.12779 del 16 marzo 2017 [2] Art.483 cod.pen.